



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 53**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Sandonà, Maino, Vianello, Giacomini, Cestaro, Favero, Corsi e Gerolimetto

**MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1949, N. 1142 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 febbraio 2025.

**MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1949, N. 1142 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO”**

*Relazione:*

*La presente proposta di legge statale si pone l'obiettivo di integrare la normativa relativa alle classificazioni catastali inserendo un'agevole identificazione catastale dei beni culturali vincolati a prescindere dalla specifica categoria catastale attribuita ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949.*

*Con questa semplice modifica si intende porre le basi per una più agevole gestione di questa particolare sotto-categoria di beni, in particolare qualora posseduti da privati.*

*La gestione e manutenzione del patrimonio culturale vincolato posseduto da privati è infatti una questione di importanza strategica in quanto costituisce importante volano economico sia nel settore turistico che in quello dell'indotto manutentivo, nonché detiene funzioni sociali di coinvolgimento della popolazione locale visto il forte legame spesso esistente tra le dimore storiche e le comunità locali.*

*I proprietari dei beni storici vincolati incontrano gravosi vincoli alla manutenzione che limitano gli interventi realizzabili in particolare per non alterare il pregio storico-artistico, con conseguenti costi maggiorati e difficoltà a realizzare interventi connessi ad esempio all'efficientamento energetico.*

*I proprietari di detti beni richiedono la messa a disposizione di strumenti di incentivo alla proficua conservazione e gestione del bene per dare avvio al circolo virtuoso che può innescare importanti volani economici gravitanti attorno al bene stesso.*

*Per quanto concerne gli incentivi alla manutenzione è da rilevare che l'articolo 9 della Costituzione italiana sancisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, senza distinzione tra patrimonio pubblico e privato, sebbene di fatto attualmente si rilevi un importante divario tra le risorse pubbliche destinate alla manutenzione del patrimonio culturale pubblico e quelle riconosciute ai privati per la manutenzione del patrimonio loro appartenente.*

*Anche in riferimento all'investimento “PNRR MIC3-2.1 Attrattività dei Borghi”, non si può prescindere da agevolazioni al rafforzamento della manutenzione ed utilizzo di tali beni. Per far sì che questo straordinario patrimonio storico possa effettivamente fungere da perno per la ripresa e rivitalizzazione di numerose aree interne, dei borghi e delle città storiche del nostro Paese è necessario, in primis, che i proprietari siano messi nelle condizioni, con giusti incentivi e possibilmente semplificazioni procedurali, di investire nella riqualificazione e nell'ammodernamento degli immobili dal punto di vista estetico, funzionale, di sicurezza ed energetico.*

*Al fine di poter legiferare in materia è tuttavia indispensabile effettuare un primo passo preliminare ovvero inserire a latere delle categorie catastali una specifica che identifichi in modo indiscutibile gli immobili sui quali grava il vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.*

*Gli immobili interessati dall'operazione sono circa 36.000, divisi tra circa 14.000 case storiche, 13.000 palazzi e palazzine, 4.500 ville e casali, 1.500 torri e castelli, 1.500 masserie, cascine e mulini, 1.500 chiese private e ex conventi/abbazie.*

*Nel dettaglio della proposta di legge statale, si intende con l'articolo 1 prevedere una modifica al Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (D.P.R. n. 1142 del 1949), introducendo, dopo l'articolo 6 "Categorie" e l'articolo 7 "Classi", il nuovo articolo 7 bis "Individuazione dei beni tutelati" che prevede un'integrazione alle registrazioni catastali, assegnando ad esempio l'aggiunta della lettera "V" (es. A3-V) agli immobili vincolati di qualsiasi categoria, coerente con quanto risultante presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, tale da consentire un'agile distinzione tra i beni storici e quelli di nuova costruzione, necessaria ai fini della corretta applicazione di eventuale normativa a supporto del settore dei beni immobiliari storici.*

**MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1949, N. 1142 “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO”**

**Art. 1 - Inserimento nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 “Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” di identificativo per gli immobili vincolati.**

1. Dopo l’articolo 7 “Classi” del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 è inserito il seguente:

*“Art. 7 bis “Individuazione dei beni tutelati”:*

*1. È aggiunta, alle diverse categorie e classi catastali, una specifica identificativa del vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.*

**Art. 2 - Modalità attuative.**

1. La integrazione della classificazione catastale con riferimento alla definizione della specifica identificativa del vincolo ed al suo riconoscimento, è curata, su istanza e con oneri a carico dei soggetti interessati, dalla Agenzia delle Entrate.

2. Con decreto del Ministro della Cultura di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da approvare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti in capo all'Agenzia delle Entrate modalità e termini attuativi delle disposizioni di cui alla presente legge.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

## INDICE

Art. 1 - Inserimento nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 “Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” di identificativo per gli immobili vincolati.....	3
Art. 2 - Modalità attuative.....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3